

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

SUPPLEMENTO

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

484° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 9 APRILE 1990

INDICE

Commissioni permanenti

1^a Affari costituzionali *Pag.* 3

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

LUNEDÌ 9 APRILE 1990

234^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro dell'interno Gava e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Fausti.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE**Ordinamento delle autonomie locali (2092)**, approvato dalla Camera dei deputati

Corleone ed altri: Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (1307)

Bobbio ed altri: Legge generale di autonomia dei comuni e delle province (1557)**Dujany e Riz: Norme sull'ordinamento dei poteri locali (2100)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dell'articolo 52, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 aprile.

Il senatore GUZZETTI dà conto di una nuova formulazione dell'emendamento 52.8, secondo la quale lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato mediante accordi collettivi nazionali, di durata triennale, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. La seconda parte dell'emendamento definisce l'ambito riservato alla legge e, sulla base di questa, agli atti normativi degli enti.

Tale formulazione consentirebbe, ad avviso del relatore, di superare le perplessità sorte nella precedente seduta con riferimento al rinvio alla legge n. 400 del 1988.

Il sottosegretario FAUSTI avverte che nella nuova formulazione proposta dal relatore la legge-quadro sul pubblico impiego viene richiamata soltanto per quanto riguarda l'articolo 6, che disciplina il procedimento di formazione dell'accordo; il mancato rinvio all'intera normativa posta dalla legge-quadro favorisce il superamento per il personale degli enti locali del sistema di ripartizione fra legislazione e contrattazione delineato appunto dalla legge n. 93 del 1983.

Il presidente ELIA rileva che potrebbero prospettarsi problemi di coordinamento con la disciplina relativa alla dirigenza statale, in corso di approvazione da parte della Camera dei deputati, dichiarata applicabile, anche al personale degli enti locali.

Il senatore VETERE fa presente che il nuovo testo proposto dal relatore si discosta dall'emendamento 52.10, presentato dal Gruppo comunista, il quale contempla anche per i segretari comunali e provinciali il ricorso alle procedure di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego e quindi alla contrattazione collettiva. Inoltre in esso si fa riferimento alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, salvo che per il parere del Consiglio di Stato.

Il presidente ELIA avverte che anche il comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 prevede i regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. A suo avviso tuttavia un richiamo alla legge-quadro sul pubblico impiego appare più appropriato.

Dopo ripetuti interventi dei senatori GALEOTTI, MAFFIOLETTI, VETERE, TRIGLIA, MURMURA, del relatore GUZZETTI e del sottosegretario FAUSTI, sulla portata dei vari emendamenti presentati al comma 8 dell'articolo, il presidente ELIA ritiene opportuno passare preliminarmente alla votazione degli emendamenti riferiti ai primi 7 commi dell'articolo.

Vengono ritirati gli emendamenti 52.4 e 52.1; dopo un breve dibattito viene invece approvato l'emendamento 52.2, in una nuova formulazione, secondo la quale il conferimento degli incarichi di direzione di aree funzionali è affidato a tempo determinato con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto. Il rinnovo deve avvenire con provvedimenti o appositi, che contengono la motivazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, sia in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, che in rapporto al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente dallo stesso diretti. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione del trattamento economico per gli stessi previsto, che cessa con la conclusione dell'incarico o per interruzione dello stesso, situazioni che possono essere disposte anticipatamente con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

Viene quindi ritirato l'emendamento 52.9, presentato dai senatori Vetere ed altri, sulla motivazione dei provvedimenti di mancata rinnovazione dell'incarico e sulle garanzie avverso tali atti.

Il sottosegretario FAUSTI propone di rinviare la votazione degli emendamenti riferiti ai commi 8 e 9, in attesa dell'arrivo del ministro Gava.

Conviene la Commissione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GALEOTTI, che ribadisce la portata innovativa della proposta, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 52.0.1, introduttivo di un articolo aggiuntivo, che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le attribuzioni ora conferite al Ministro dell'interno in materia di autonomie locali.

Si passa all'esame dell'articolo 53.

Il senatore VETERE illustra l'emendamento 53.8, mirante ad istituire appositi ruoli regionali presso l'ufficio del Commissario di governo nei quali vengono iscritti i segretari comunali e provinciali.

Il relatore GUZZETTI si dichiara contrario all'emendamento ed invita i proponenti a ritirarlo, in quanto le soluzioni ivi indicate anticiperebbero i contenuti della legge prevista dal comma 2.

Il senatore GALEOTTI non aderisce a tale invito, pur rilevando che la formulazione dell'articolo 53 costituisce un passo avanti rispetto alla normativa attuale, secondo la quale i segretari comunali e provinciali, pur dipendendo funzionalmente dalle amministrazioni locali, sono vincolati ad un rapporto gerarchico con il Ministero dell'interno.

Il senatore VETERE illustra quindi gli emendamenti 53.13 e 53.14, subordinati alla reiezione dell'emendamento 53.8: il primo di tali emendamenti è diretto a sopprimere le parole «funzionario statale» nel comma 1 dell'articolo; il secondo tende ad espungere dai contenuti della legge prevista al comma 2 la classificazione degli enti, il trattamento economico e le modalità di accesso e della progressione in carriera.

Il senatore DUJANY concorda con la opportunità di sopprimere l'inciso «funzionario statale», mentre esprime perplessità sul testo dell'emendamento 53.8: a suo avviso non appare innovativa la proposta di conferire al Commissario di governo la responsabilità per la tenuta degli albi dei segretari comunali e provinciali; sottolinea, infine, l'anomalia della situazione italiana ove i segretari comunali e provinciali sono dipendenti statali e non dell'ente locale.

Il senatore MAFFIOLETTI, richiamata l'origine storica della figura del segretario comunale, sottolinea la necessità di superare il suo anacronismo.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 53.6, teso a prevedere la nomina e la revoca dei segretari da parte di comuni e province, sia

pure fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1. Sottolineata l'importanza del rapporto fiduciario fra i segretari e le amministrazioni locali, rileva con preoccupazione come l'istituzione dell'albo rischi di ridurre i già scarsi poteri degli enti locali di influire sulla nomina dei segretari, venendosi a conferire una natura di ordine professionale a tale categoria. Tale situazione potrebbe favorire (soprattutto nei piccoli comuni) fenomeni non compatibili con la dichiarata volontà di assicurare efficienza ai servizi e di responsabilizzare i dirigenti.

Il senatore Triglia infine ritira l'emendamento 53.7, che prevede una delega al Governo per l'emanazione della legge di cui al comma 2.

Il sottosegretario FAUSTI riconosce che il personale appartenente alla categoria dei segretari comunali e provinciali è dotato di ampie capacità professionali; requisiti determinati sono necessari anche per la nomina a segretari supplenti, che avviene a discrezione del prefetto per situazioni d'emergenza. L'emendamento presentato dal senatore Triglia rischia di compromettere lo sforzo di mediazione contenuto nel testo dell'articolo 53. Il Governo non può accedere infatti ad un'unilateralità del provvedimento di nomina, lesiva della posizione di autonomia ed imparzialità del segretario.

Il senatore TRIGLIA replica, sostenendo che soprattutto per le piccole realtà, l'impossibilità di rimuovere il segretario che non svolga i propri compiti può intralciare l'attività dell'ente. Occorre quindi garantire in maggior misura il concorso dell'ente locale nella nomina.

Il senatore GALEOTTI ritiene che la proposta del senatore Triglia, pur non del tutto soddisfacente, meriti consenso, in quanto affida all'ente locale una maggior incidenza nella scelta del segretario.

Il senatore FRANCHI illustra l'emendamento 53.10, che prevede la nomina a tempo determinato del segretario da parte del consiglio comunale o provinciale tra gli iscritti all'albo; dispone altresì la cessazione dalla carica allo scadere del mandato amministrativo del consiglio e la possibilità di rimozione dall'incarico.

Il senatore MURMURA ritiene che l'articolo 53 rappresenti una soluzione equilibrata; essa assicura la stabilità della funzione e la partecipazione alla scelta del segretario: già attualmente invero è previsto un gradimento da parte dell'ente locale e, per i grandi comuni, la commissione di concorso è composta anche da rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Il senatore VETERE non comprende la contrarietà espressa alle proposte di modifica suggerite dalla propria parte politica; il rafforzamento dei poteri del segretario comunale e provinciale dovrebbe invece giustificare un ripensamento complessivo sulla sua collocazione.

Ad avviso del senatore PONTONE il segretario comunale e quello provinciale debbono rimanere funzionari dello Stato, in quanto essi

svolgono compiti di garanzia della corretta applicazione della legge nei confronti delle amministrazioni locali.

Il senatore MANCINO, rilevata la necessità di non alterare di molto l'equilibrio raggiunto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, propone tuttavia un subemendamento 53.6/1 all'emendamento 53.6, secondo il quale la legge disciplina le modalità del concorso degli enti locali alla nomina, tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1, del segretario e alla revoca dello stesso.

Il sottosegretario FAUSTI esprime parere favorevole su tale subemendamento, mentre il senatore TRIGLIA, nel ritirare il proprio emendamento 53.6, auspica che la futura legge assicuri la partecipazione degli enti locali alla nomina dei segretari.

Si passa quindi alle votazioni.

Viene posto ai voti e respinto l'emendamento 53.8, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, senatore Bossi, l'emendamento 53.2, che mira a sostituire la parola «statale» con l'altra «regionale» al comma 1. Vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 53.13 e 53.14. Vengono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente, senatore Bossi, gli emendamenti 53.3 e 53.4 sulla regionalizzazione dei segretari comunali. Viene posto ai voti e respinto l'emendamento 53.9, rivolto a sostituire l'espressione «presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato» con l'altra «Ministro delegato dal Presidente del Consiglio».

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore PONTONE, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 53.1, che eleva la quota dei rappresentanti dei segretari nell'ambito dell'organismo collegiale di cui al comma 2.

Per assenza del proponente, senatore Bossi, viene dichiarato decaduto l'emendamento 53.5, ancora sul trasferimento alla legge regionale delle disposizioni riguardanti i segretari comunali e provinciali.

Viene posto ai voti e respinto l'emendamento 53.10, mentre il subemendamento 53.6/1, proposto dal senatore Mancino, viene approvato con il voto contrario del senatore Pontone. Anche l'emendamento 53.11, posto ai voti, è approvato: esso prevede la soppressione dei compiti di dirigenza agli uffici da parte del segretario al comma 3, per cui il testo del comma, con la modifica apportata, prevede che il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 52, coordina gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

Il senatore GUZZETTI presenta un subemendamento 53.12/1, diretto a prevedere anche il caso di vacanza fra le fattispecie che legittimano la sostituzione del segretario da parte del vicesegretario.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono i senatori MURMURA e TRIGLIA e il sottosegretario FAUSTI, il subemendamento, posto ai voti, è approvato. È approvato altresì l'emendamento 53.12, che accorda allo statuto il potere di dettare norme sulla figura del vicesegretario. Il comma 4, dopo le modifiche introdotte, stabilisce, quindi, che lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

Con il voto contrario del Gruppo comunista, l'articolo 53 viene approvato nel suo complesso, così come risultante dalle modifiche introdotte.

Si passa all'articolo 54, in tema di responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi.

Vengono dichiarati decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 54.1 e 54.2, di iniziativa del senatore Bossi.

Il senatore FRANCHI illustra l'emendamento 54.4, che sottopone ogni proposta di deliberazione al visto di legittimità apposto anche dal segretario comunale o provinciale.

Il senatore TRIGLIA illustra invece l'emendamento 54.3, che introduce l'obbligo di motivazione del visto.

Il senatore MANCINO si dichiara perplesso sul contenuto dello stesso articolo 54, che, con la disposizione sul «visto» sembra dar luogo ad una sorta di sovrintendenza del segretario rispetto alla giunta ed al consiglio: sarebbe perciò a suo avviso preferibile prevedere l'espressione di un parere da parte di questo funzionario.

Concorda il senatore GALEOTTI, che sottolinea comunque l'esigenza di prevedere l'espressione di un parere anche sulla regolarità tecnica e formale delle deliberazioni.

Posta in votazione tale proposta emendativa del senatore Mancino, risulta accolta.

Risultano di conseguenza preclusi gli emendamenti 54.4 e 54.3, innanzi illustrati.

Il senatore GALEOTTI fa presente che l'espressione «visto», ricorre anche nel comma 2 di detto articolo, segnalando pertanto l'esigenza di una corrispondente correzione di coordinamento, con la sostituzione della parola «visto» con «parere», ove ricorra.

La Commissione conviene, approvando il comma 2 in tale nuova formulazione.

Il senatore MAFFIOLETTI suggerisce di espungere dal testo il comma 3 dell'articolo.

Concorda il senatore PONTONE.

Contrario il relatore, la proposta soppressiva risulta respinta.

Dopo che la Commissione ha approvato l'articolo 54, nel testo così modificato, il senatore FRANCHI annuncia il ritiro dell'emendamento 54.0.1, istitutivo della scuola superiore di pubblica amministrazione locale.

Si passa all'articolo 55, concernente la finanza locale.

Viene dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 55.2, del senatore Bossi.

Il senatore PONTONE illustra l'emendamento 55.1 soppressivo di detto articolo.

Dissentite il senatore MANCINO, che sottolinea l'esigenza che in una legge di principi, quale quella del nuovo ordinamento delle autonomie locali, sia contenuta la disciplina generale in tema di finanza locale.

Egli propone inoltre di prevedere, al comma 5, che i trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e vanno ripartiti in base a criteri obiettivi riferiti alla popolazione, al territorio e alle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una distribuzione perequativa delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale (emendamento 55.13).

Contrario a tale formulazione si dichiara il senatore MAFFIOLETTI, il quale illustra congiuntamente gli emendamenti 55.7 e 55.8. In particolare, egli sottolinea che il secondo emendamento è finalizzato ad aggiungere un comma 5-bis, sul fondo destinato ai trasferimenti agli enti locali.

Il sottosegretario FAUSTI giudica inopportuna tale previsione, anche in considerazione del fatto che presso la competente Commissione del Senato è in corso d'esame la nuova disciplina della finanza locale.

Il senatore GUZZETTI osserva che l'articolo 55 fissa unicamente alcuni principi generali in tema di finanza locale, in attesa di altre norme legislative di attuazione. L'articolo ha grande rilievo, in quanto introduce una disciplina che supera il concetto di annualità delle previsioni finanziarie ed introduce anche per gli enti locali il principio della finanza pluriennale.

Il senatore TRIGLIA - dichiarato quindi di ritirare l'emendamento 55.4, da lui presentato - dà conto dell'emendamento 55.3, tendente a riformulare la lettera g) del comma 4, secondo cui la finanza dei comuni

e delle province è costituita anche da entrate da accensione di prestiti, nonché da altre entrate.

Illustra altresì l'emendamento 55.5, interamente sostitutivo del comma 9, in base al quale la legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Favorevole all'emendamento 55.3 si dichiara il senatore GALEOTTI, il quale segnala altresì l'opportunità di sopprimere il comma 9 di detto articolo, in tema di fondo unico per investimenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. A tale scopo formula una specifica proposta emendativa (55.12).

Sempre sul comma 9, il senatore VETERE dà conto dell'emendamento 55.11, da lui predisposto, che consente a comuni e province di accedere al credito ordinario.

Si passa alle votazioni.

Viene dichiarato decaduto l'emendamento 55.1, assente il senatore Pontone.

Circa l'emendamento 55.3, il ministro GAVA fa osservare che il disegno di legge concerne l'ordinamento delle autonomie locali: esso non è dunque la sede idonea alla disciplina della finanza locale.

In conseguenza, il senatore TRIGLIA ritira l'emendamento 55.3 nella parte in cui riformula la lettera g), mantenendo invece per la previsione di altre entrate a favore di comuni e province. Messa ai voti, detta proposta risulta accolta.

Dopo il ritiro dell'emendamento 55.7, la Commissione approva l'emendamento 55.13, proposto dal senatore Mancino, respingendo invece gli emendamenti 55.8, 55.10 e 55.12.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 55.5, del senatore Triglia.

Dopo un intervento del ministro GAVA (precisa che il comma 9 intende unicamente demandare alla legge la determinazione di un fondo unico dello Stato per favorire investimenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche), il senatore TRIGLIA annuncia il ritiro di detto emendamento.

Risulta invece respinto l'emendamento 55.11, mentre i senatori TRIGLIA e GALEOTTI annunciano, rispettivamente, il ritiro degli emendamenti 55.6 e 55.9.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 55 nel testo modificato che, dopo un intervento del senatore GALEOTTI (precisa che, pur se modificato, l'articolo dà luogo a perplessità a causa della formulazione del comma 9), risulta approvato.

È invece respinto l'emendamento 55.0.1, di iniziativa dei senatori Maffioletti ed altri, in tema di determinazione dei trasferimenti agli enti locali territoriali.

Si passa all'articolo 56 concernente il bilancio e la programmazione finanziaria.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 56.1, che riformula il comma 5, prevedendo che i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Concorde il ministro GAVA, l'emendamento, posto ai voti, risulta accolto. Viene di conseguenza dichiarato assorbito l'emendamento 56.2, di iniziativa del Gruppo comunista, di identico contenuto.

La Commissione procede quindi ad approvare l'articolo 56, nel testo così modificato.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4, 56.0.5, di iniziativa dei senatori Covi ed altri, la Commissione passa all'esame dell'articolo 57, concernente le deliberazioni a contrattare e le relative procedure.

Il senatore VETERE illustra congiuntamente gli emendamenti 57.1 e 57.2, aggiuntivi di due ulteriori commi, che disciplinano l'obbligo, da parte di comuni e province, di richiedere al contraente idonea documentazione diretta a comprovarne affidabilità e potenzialità economico-finanziaria, anche con riferimento alla mano d'opera impiegata. A tal fine si prevede anche la pubblicità degli elenchi di quanti stipulino contratti con l'amministrazione.

Contrario si dichiara il senatore GUZZETTI, che giudica tali previsioni estranee ad una legge di principi, invitando per conseguenza i presentatori a ritirare gli emendamenti.

Il senatore MAFFIOLETTI precisa che sarebbe spesso assai opportuna una più attenta verifica della qualità dei lavori e delle forniture prestate a comuni e province. Le previsioni contenute negli emendamenti proposti dal Gruppo comunista sono a suo avviso essenziali in una legge di riforma delle autonomie locali.

Il senatore MURMURA, premesse le proprie perplessità circa lo stesso articolo 57, che ha riguardo ad una normativa tipica di un capitolato d'appalto, si dichiara comunque contrario agli emendamenti in questione.

Insistono sulla votazione degli emendamenti i senatori TOSSI BRUTTI e MAFFIOLETTI, i quali sottolineano che, se davvero si vuole garantire l'efficacia e l'efficienza dell'ente locale occorre garantire ad

esso la possibilità di verificare le capacità economiche delle ditte fornitrici.

Conferma tale impostazione la senatrice TEDESCO TATO', che evidenzia l'importanza di stabilire altresì un principio di responsabilità a carico delle ditte appaltatrici, tenuto conto dei numerosi casi in cui si fa ricorso al subappalto.

Contrari il relatore e il Governo, gli emendamenti 57.1 e 57.2, posti successivamente in votazione, risultano respinti.

Si passa all'articolo 58, in tema di revisione economico-finanziaria.

Il senatore PONTONE illustra l'emendamento 58.1, che prevede, al comma 1, l'elezione di un collegio dei revisori con voto limitato a un componente.

Messo ai voti, detto emendamento è respinto.

Il senatore TRIGLIA dà conto dell'emendamento 58.4, di carattere meramente formale.

Ad esso il relatore GUZZETTI formula un subemendamento, che espunge dal comma 1 dell'articolo ogni riferimento alla data in cui deve svolgersi l'elezione del collegio dei revisori.

La Commissione approva quindi la proposta emendativa del senatore Guzzetti, restando per conseguenza assorbito l'emendamento 58.4 del senatore Triglia.

Vengono invece respinti gli emendamenti 58.2 e 58.3, del senatore Pontone, il primo tendente ad ampliare a cinque i membri del collegio dei revisori per i comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti e per le province, il secondo disciplinante la scelta dei componenti del collegio dei revisori.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 58.5, che demanda allo statuto dell'ente la previsione di forme di controllo economico interno della gestione.

Anche il senatore MAFFIOLETTI annuncia che il Gruppo comunista ha presentato una proposta emendativa di identico contenuto (emendamento 58.6).

Contrario si dichiara il relatore GUZZETTI, a parere del quale ogni ente locale potrà autonomamente decidere circa l'opportunità o meno di istituire un controllo di gestione, anche in considerazione della propria estensione territoriale.

Il senatore GALEOTTI formula perciò un subemendamento (58.6.1), che rende possibile e non obbligatoria la previsione per statuto di forme di controllo economico interno della gestione.

Dopo il ritiro dell'emendamento 58.5, detta proposta emendativa del senatore Galeotti risulta accolta, risultando altresì approvato l'articolo 58 nella nuova formulazione.

Il senatore MAFFIOLETTI ricorda che la sua parte politica aveva presentato l'emendamento 47.0.1, in tema di controllo di gestione, già illustrato nella seduta pomeridiana del 6 aprile scorso ed accantonato nell'opinione che avrebbe trovato più opportuna collocazione nel Capo XIV del disegno di legge. Sollecita pertanto l'approvazione di detto emendamento, che rappresenterebbe un progresso sulla via della modernizzazione della pubblica amministrazione, consentendo di informare la gestione comunale a moderni e razionali criteri di tipo aziendalistico.

Contrario all'emendamento si dichiara il relatore GUZZETTI, che giudica tale previsione eccessivamente analitica e non opportunamente collocata in questa sede.

La senatrice TEDESCO TATO' richiama l'attenzione sulla portata dell'emendamento 47.0.1, che prevede l'adeguamento delle modalità di prestazione di servizi pubblici locali alle esigenze di controllo della gestione. Sarebbe infatti, a suo avviso, discutibile approvare un disegno di legge finalizzato alla modernizzazione del funzionamento degli enti locali trascurando di disporre un controllo di gestione.

Dopo un intervento del ministro GAVA (preferisce rimettere agli statuti la previsione di eventuali sperimentazioni sul controllo di gestione), prende la parola, per dichiarazione di voto, il senatore SANTINI, ad avviso del quale la norma avrebbe trovato migliore collocazione nel Capo VII, relativo ai servizi. Suggestisce comunque di tenerla in considerazione in vista dell'esame del disegno di legge n. 750, concernente l'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, già all'esame della Commissione, in sede redigente.

Il senatore DUJANY si dichiara favorevole al principio del controllo di gestione, ricordando che aveva presentato analogo emendamento 45.0.1, decaduto per assenza del proponente.

Messo ai voti, l'emendamento 47.0.1 è respinto.

La Commissione torna quindi ad esaminare il comma 8 dell'articolo 52, precedentemente accantonato.

Il relatore GUZZETTI dà lettura di un nuovo testo, interamente sostitutivo di tale comma, in base al quale lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali sono disciplinati con accordi collettivi nazionali, di durata triennale, resi esecutivi con Decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo 6 della legge n. 93 del 1983. In base a tale proposta emendativa resta comunque riservata alla legge la disciplina in tema di accesso al rapporto di pubblico impiego ed alle cause di cessazione di

essa, alle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

Il ministro GAVA rileva che i problemi relativi al pubblico impiego andrebbero risolti con un provvedimento organico e non facendo ricorso a norme parziali. Premessa la propria preferenza per il testo del disegno di legge n. 2092, si rimette comunque alla Commissione circa la valutazione dell'emendamento.

Il presidente ELIA mette quindi ai voti l'emendamento 52.8 che, col voto contrario dei senatori Murmura e Guizzi, che lo giudicano una norma contrastante con il sistema del pubblico impiego, e con l'astensione dei senatori Maffioletti e Vetere, risulta accolto.

Il presidente ELIA sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,30 è ripresa alle ore 22.

Si passa all'esame dell'articolo 59, in tema di responsabilità.

Il senatore MAFFIOLETTI ne chiede il momentaneo accantonamento.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene.

Si passa all'esame dell'articolo 60.

Il ministro GAVA illustra l'emendamento 60.2, che mira a sostituire il comma 2 dell'articolo, prevedendo che sino all'approvazione dello statuto, limitatamente alla materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili. Inoltre, fino all'attuazione dello statuto il numero degli assessori è determinato nel massimo previsto dall'articolo 32.

Il senatore GUZZETTI ritira l'emendamento 60.1, rilevandone l'analogia con quello presentato dal Governo.

Il senatore SANTINI ritiene che l'emendamento governativo possa introdurre elementi di complicazione nella formazione degli esecutivi locali a seguito delle prossime elezioni amministrative: gli accordi eventualmente intervenuti tra le forze politiche infatti si sono basati sull'attuale composizione delle giunte ed una loro modificazione rischia di introdurre difficoltà in sede locale. Conseguentemente sarebbe preferibile differire l'entrata in vigore di tale norma in vista della successiva tornata amministrativa 1995-2000, in modo da consentire alle forze politiche locali di adeguarsi alla nuova situazione.

Dopo alcune precisazioni del ministro GAVA e del senatore VETERE, prende la parola il senatore GALEOTTI che sottolinea

l'opportunità della proposta governativa per quanto riguarda l'immediata entrata in vigore della riduzione del numero degli assessori, anche se egli teme che tale modificazione possa ritardare l'approvazione degli strumenti statutari. Questa valutazione positiva è comunque operata allo stato degli atti, in quanto il testo dell'articolo 32 non è stato modificato da parte della Commissione, nel senso proposto da taluni emendamenti; se ciò avvenisse in Assemblea, muterebbe di conseguenza anche l'atteggiamento favorevole del Gruppo comunista all'immediata entrata in vigore delle disposizioni regolanti il numero degli assessori.

Il senatore MANCINO, richiamate le ipotesi emerse dal dibattito circa l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla composizione delle giunte, conferma il giudizio sostanzialmente positivo alla proposta governativa la quale tuttavia a suo avviso va integrata; a tal uopo presenta un subemendamento 60.2/1, volto a disciplinare l'immediata entrata in vigore, nelle more dell'adozione degli statuti, delle disposizioni che regolano le modalità di elezione del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori. Aderendo a talune delle preoccupazioni espresse, il subemendamento propone che il numero degli assessori possa essere fissato, entro il massimo previsto dall'articolo 32, dal consiglio comunale nella sua prima seduta.

Il senatore MAFFIOLETTI non reputa fondate le preoccupazioni del senatore Santini in quanto alle forze politiche locali non manca la duttilità per adeguarsi alle innovazioni introdotte.

Replicando ad un'interruzione del senatore Santini, il senatore Maffioletti osserva polemicamente che la maggioranza da una parte insiste per l'approvazione in tempi rapidi della legge, mentre dall'altra alcuni suoi esponenti reclamano un differimento dell'entrata in vigore di talune norme, fino addirittura al prossimo turno amministrativo.

Il ministro GAVA, pur comprendendo le possibili difficoltà, ribadisce l'opportunità dell'entrata in vigore immediata della norma circa la composizione delle giunte ed esprime parere favorevole sul subemendamento proposto dal senatore Mancino.

Il senatore VETERE rileva che il subemendamento 60.2/1, con la previsione di una delibera consiliare da adottarsi nella prima seduta sul numero degli assessori possa provocare numerose difficoltà con conseguenze negative sui tempi di formazione dell'esecutivo locale.

Il ministro GAVA ritiene che il subemendamento 60.2/1 sia ispirato dalla preoccupazione di evitare che fin dall'inizio il numero degli assessori venga stabilito nel massimo consentito. D'altro canto tale limite sarà probabilmente adottato nella maggior parte degli statuti; anche la parte del subemendamento riguardante l'immediata entrata in vigore delle norme sulle modalità di elezione del sindaco, del presidente della provincia e della giunta è condivisibile, anche se questa norma è forse già implicitamente contenuta nella seconda parte dell'emendamento 60.2.

Il senatore TRIGLIA condivide le osservazioni del Ministro e del senatore Vetere e ritiene che l'introduzione fin dall'inizio di una previsione certa circa il numero degli assessori faciliti la formazione delle giunte entro termini ragionevoli.

Il senatore MANCINO dà conto quindi di una nuova formulazione del subemendamento 60.2/1, secondo la quale fino all'entrata in vigore dello statuto all'elezione del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori si provvede mediante le modalità previste all'articolo 33, mentre il numero degli assessori è determinato nel massimo previsto dall'articolo 32.

Il senatore FONTANA rileva che la riduzione del numero degli assessori può comportare ostacoli alla formazione degli esecutivi locali e appare in contrasto con il potenziamento del ruolo delle giunte, previsto dalla riforma.

Il senatore SANTINI dichiara di astenersi sull'emendamento 60.2 e sul subemendamento 60.2/1, condividendo le osservazioni formulate dal senatore Fontana e augurandosi che l'Assemblea operi un ripensamento sul punto.

Il senatore GALEOTTI dichiara il proprio voto favorevole alla seconda parte dell'emendamento governativo, ribadendo che tale atteggiamento si fonda sul mantenimento delle previsioni contenute nell'articolo 32, riguardanti la riduzione del numero degli assessori.

Il senatore VETERE dichiara di astenersi sull'emendamento 60.2 perchè preoccupato per le valutazioni di alcuni esponenti della maggioranza.

Con l'astensione anche del senatore Pontone è approvato l'emendamento 60.2, nel testo modificato dal subemendamento 60.2/1; pertanto il comma 2 dell'articolo 60 prevede che sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili.

Viene inserito poi un ulteriore comma secondo cui fino all'entrata in vigore dello statuto, all'elezione del sindaco, del presidente della provincia e degli assessori si procede secondo le modalità previste dall'articolo 33. Il numero degli assessori è determinato nel massimo previsto dall'articolo 32.

Il senatore GUZZETTI illustra poi l'emendamento 60.3, aggiuntivo di un comma all'articolo 60, che rinvia alla legge dello Stato per quanto attiene alla disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Sino all'approvazione della disciplina organica della materia continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'emendamento 60.3, posto ai voti, viene approvato. Viene altresì approvato, con l'astensione dei senatori Pontone e Santini, l'articolo 60 nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

Si passa all'esame dell'articolo 61.

Il senatore VETERE illustra l'emendamento 61.1, volto ad eliminare l'inciso «incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13» al comma 2 dell'articolo.

Dopo un breve dibattito l'emendamento viene ritirato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 62, si passa all'esame dell'articolo 63.

Il senatore GUZZETTI ritiene che la disposizione sia in contrasto con i principi in materia di rapporti fra Stato e regioni ad autonomia speciale. Infatti si prevede una delega legislativa al Governo per l'emanazione di norme di attuazione degli statuti regionali speciali. A prescindere dall'improprio riferimento al concetto di delega legislativa per l'emanazione delle disposizioni di attuazione degli statuti speciali, va poi rilevato che dovranno essere le regioni a statuto speciale a dettare norme nell'ambito delle proprie competenze legislative per l'adeguamento dei loro ordinamenti alle disposizioni previste dalla legge. Una situazione particolare riguarda la Valle d'Aosta, il cui statuto non prevede procedimenti di attuazione delle proprie disposizioni. Si tratterà quindi di trovare una soluzione atta a consentire anche a tale regione di adeguare la propria normativa all'ordinamento generale delineato dal presente disegno di legge.

Il senatore DUJANY ritiene fondate le osservazioni del relatore, reputando che la soluzione più opportuna per la Valle d'Aosta comporti il ricorso alla delega legislativa al Governo, con determinazione dei principi e criteri direttivi, nonché dei termini per l'esercizio.

L'oratore illustra anche l'emendamento 65.2, volto a prevedere che le disposizioni di cui alla riforma in esame non si applicano alle regioni a statuto speciali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il senatore POSTAL giudica pertinenti le considerazioni del relatore circa la necessità di rispettare l'ordine costituzionale delle competenze fra lo Stato e la regione a statuto speciale; ritiene che l'emendamento 65.2 ricalchi una formulazione analoga a quella del comma 2 dell'articolo 1.

Dopo ulteriori interventi dei senatori POSTAL, MAFFIOLETTI, DUJANY e del presidente ELIA, il RELATORE propone la soppressione dell'articolo 63, riservando all'esame dell'Assemblea la ricerca di una soluzione adeguata per la Valle d'Aosta.

Si passa quindi alle votazioni.

Viene dichiarato decaduto, per l'assenza dei proponenti, senatori Riz e Rubner, l'emendamento 63.1, sull'inapplicabilità delle norme alle regioni a statuto speciale. Viene approvata la soppressione dell'articolo 63; è approvato infine l'emendamento 65.2, riservandosi in fase di coordinamento formale la sua collocazione più opportuna nell'ambito dell'articolato.

L'esame dell'articolo 64 viene momentaneamente accantonato.

Si passa all'esame dell'articolo 65.

Il senatore VETERE illustra l'emendamento 65.3, mirante ad abrogare l'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934.

Il senatore MURMURA illustra l'emendamento 65.5, rivolto a mantenere in vigore le disposizioni del testo unico del 1915 e del 1934, riguardanti la convocazione dei consigli comunali e l'astensione dei consiglieri comunali dalle deliberazioni attinenti a interessi propri.

Il senatore GALEOTTI illustra l'emendamento 65.4, che propone di abrogare i riferimenti, contenuti nel testo unico del 1934, alla Commissione speciale per i comuni e le province danneggiate dai terremoti e alla Commissione centrale per la finanza locale.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 65.5, e parere contrario sugli altri.

L'emendamento 65.5, posto ai voti, è approvato. Con tale emendamento la lettera *b*) dell'articolo 65 risulta prevedere l'abrogazione del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni ed integrazioni, tranne gli articoli 125, 127 e 290; la lettera *c*) prevede quindi l'abrogazione del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23; 24; 84 e 96; da 106 a 110; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della Commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331.

L'emendamento 65.3, posto ai voti, è respinto, mentre viene dichiarato decaduto, per assenza del proponente, senatore Triglia, l'emendamento 65.1, recante alcune modifiche alla lettera *c*) del comma 1. L'emendamento 65.4, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MAFFIOLETTI sottolinea comunque l'importanza di rivedere alcune previsioni contenute nel testo unico del 1934, a proposito del ruolo dei prefetti, che a suo avviso appare incompatibile con le disposizioni della legge che ci si accinge a varare.

L'articolo 65 viene quindi approvato nel testo risultante dalle modifiche qui introdotte.

Viene altresì approvato l'emendamento 65.0.1, presentato dal senatore Triglia, introduttivo di un articolo aggiuntivo sull'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani 10 aprile, alle ore 9, anziché alle ore 9,30, con l'ordine del giorno precedentemente diramato cui dovrà aggiungersi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 23,30